



NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO

FOCUS SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO.

Data 03/02/2022

Nella giornata di ieri 02/02/2022 Il Consiglio dei Ministri – su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza – ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, modificando le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Vediamo, di seguito, le principali novità apportate rispetto alla regolamentazione in oggi in vigore.

- **SCUOLA**

Nelle scuole per l'infanzia

1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di

**Studio Legale Iacobelli
Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)**

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

1. con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

- **GREEN PASS**

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

- **CIRCOLAZIONE STRANIERI IN ITALIA**

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il GREEN PASS Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

- **MENO LIMITAZIONI AI VACCINATI**

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

Studio Legale Iacobelli
Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



STUDIO LEGALE IACOBELLI

Le predette norme saranno operative a decorrere da lunedì 7 Febbraio p.v..

A disposizione per ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti in materia.

Avv. Francesco Iacobelli

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037